



COMUNE DI PARETE
Provincia di Caserta

Delibera di Giunta Comunale

PROTOCOLLO

ORIGINALE ☐

COPIA ☒

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
n.20 del 03.02.2026

<u>OGGETTO:</u>	CONCESSIONE PATROCINIO ECONOMICO E MORALE ALLA PROLOCO PER L'EVENTO CARNEVALE 2026 XL
------------------------	--

L'anno DUEMILAVENTISEI addì TRE del mese di FEBBRAIO, nella casa comunale di Parete, alle ore 19:00 si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e termini di legge nelle persone dei signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
PELLEGRINO VITO LUIGI	SINDACO	SI
PICONE TOMMASO	VICE SINDACO	SI
DIANA M. ROTONDA	ASSESSORE	SI
VITALE MARTA	ASSESSORE	SI
DELL' AVERSANA M.GRAZIA	ASSESSORE	SI
ARIANO VIRGINIA	ASSESSORE	SI

Risulta assente: ----

Assiste il Segretario Generale dr. Marcello Laonigro, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara validamente costituita la Giunta Comunale e aperta la seduta.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso il parere di competenza come segue:

In ordine alla regolarità tecnica:

- ☒ parere favorevole.
☐ parere non favorevole
☐ parere irrilevante

Il Responsabile Area Servizi al Cittadino
f.to dr. G. Miraglia

In ordine alla regolarità contabile:

- ☒ parere favorevole.
☐ parere non favorevole
☐ parere irrilevante

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to dr. B. Romano



Il Sindaco

PREMESSO:

- che questo Ente, da sempre attento all'implementazione delle attività culturali e di valorizzazione del territorio, vede con grande favore ogni iniziativa finalizzata a tale scopo assecondandone, quando è possibile, la realizzazione;
- che nel solco di tale favore il Comune di Parete intende favorire l'organizzazione di un evento per la festività di Carnevale;
- che l'APS Pro Loco di Parete, con sede in Parete alla via Roma n. 31, nella persona del presidente p.t. Pellegrino Vincenzo, si è resa promotrice dell'organizzazione di un evento denominato "Carnevale 2026 XL", in sinergia con le scuole del territorio;
- che le attività programmate intendono perseguire l'obiettivo di creare eventi di socializzazione e di solidarietà, nonché di promozione dei prodotti tipici locali;
- che con n.prot. n.1142 del 20/01/2026 e n.2094 del 03/02/2026 l'APS Pro Loco di Parete, ha richiesto il patrocinio morale dell'ente e un contributo economico a favore delle iniziative non lucrative per eventi di carnevale, programmati dal 15 e 17 febbraio 2026;

CONSIDERATO:

- che allo scopo di qualificare puntualmente la figura di un ente associativo e di valorizzare l'associazionismo liberamente costituito come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo in modo da favorirne l'apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale la L. 7 dicembre 2000, n. 383, è intervenuta a definire le associazioni di promozione sociale;
- che tali associazioni riconosciute e non riconosciute, di movimenti, di gruppi e dei loro coordinamenti o federazioni sono costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati (l. n. 383/2000, art. 2, comma 1);
- che successivamente, la menzionata Legge è stata abrogata dal D. lgs. 117 del 2017, recante "Codice del terzo settore" conservando in capo alle associazioni molti degli aspetti disciplinati dalla previgente disciplina del 2000;
- che tra le associazioni che svolgono attività turistiche di cui all'art. 5, del D.lgs. n. 117/17 che possono assumere la configurazione giuridica di associazioni di promozione sociale rientrano a pieno titolo, le associazioni "pro loco", e che le medesime rivestono una importanza specifica e particolare nel panorama dei soggetti operanti nel settore della promozione turistica, in quanto, per unanime ammissione, queste associazioni assolvono alle seguenti funzioni:
 - o educativo-formativa per la creazione di una vera coscienza civica, di una vera coscienza turistica;
 - o sensibilizzazione capillare ai problemi del turismo mediante la creazione, il potenziamento, la qualificazione della ricettività, la difesa del patrimonio storico, culturale, folkloristico, religioso, nonché mediante la tutela del nostro patrimonio naturale e paesaggistico.



EVIDENZIATO:

- che, la Legge regionale n. 18 dell'8/8/2014, all'art. 23, statuisce che: *“La Regione valorizza il ruolo delle associazioni pro loco nelle diverse ed autonome espressioni culturali e riconosce il valore sociale delle medesime liberamente costituite e delle loro attività come espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo. La Regione riconosce il ruolo di coordinamento dell'Unpli, nelle sue articolazioni regionali e provinciali, come associazione rappresentativa delle pro loco attive sul territorio campano”*.
- che la medesima Legge, all'art. 25 (Contributi in favore delle associazioni pro loco e dell'Unpli) statuisce che *“La Regione, nei limiti delle risorse attribuite con legge di bilancio, incentiva le attività delle associazioni pro loco e dell'Unpli mediante contributi assegnati in relazione ai programmi di attività redatti in coerenza con la programmazione regionale in materia di turismo e con la programmazione del PTL di riferimento, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.”*
- che sul territorio Paretano insiste tale tipo di associazione, regolarmente iscritta all'UNPLI, alla quale questa Amministrazione ha inteso ed intende riconoscerne l'importante ruolo;

EVIDENZIATO ALTRESÌ:

- che la Pro-Loco è un'associazione territoriale di volontariato, di interesse pubblico, democratica ed apartitica, senza scopo di lucro, volta alla promozione ed alla tutela delle località su cui insiste, sia per conservare e valorizzare le risorse ambientali e culturali, sia per migliorarne le caratteristiche e le condizioni per lo sviluppo turistico e sociale. La ProLoco scaturisce, in sostanza, dalla necessità di cittadini ed operatori turistici di avere a disposizione un valido strumento per tutelare e migliorare la qualità della vita nella propria località. Difendere il patrimonio culturale, ambientale e storico del paese e promuoverne la conoscenza diventano così gli scopi principali dei soci che, in questo modo, innescano un meccanismo di potenziamento delle attività legate al turismo. La Pro Loco svolge pertanto un'importante opera di promozione del territorio ed in particolare di quei luoghi cosiddetti “minori”, lontani dai circuiti turistici dominanti, estraendone gli aspetti più originali e caratterizzanti. Il “lavoro” effettuato a favore del luogo ha quindi un doppio benefico effetto, perché le iniziative per migliorare la città e la vita dei cittadini sono anche quelle che creano le basi indispensabili per un turismo di qualità.
- che le Associazioni Pro Loco, come innanzi evidenziato, godono di un supporto normativo proprio che le fa assurgere a strumento utile ad adempiere al principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione e che tale assunto, da solo, giustificherebbe la concessione del patrocinio alla locale associazione Pro Loco che, nello svolgimento delle proprie attività, assume il ruolo di longa manus dell'Ente nell'erogazione di attività culturali funzionalizzate alla cura del pubblico interesse;
- che alla luce del principio sopra enunciato, pertanto, gli enti locali possono deliberare contributi a favore di tali soggetti terzi in relazione alle iniziative ritenute utili per la comunità amministrata senza trovare impedimento o limiti a tale facoltà nelle



disposizioni sopra richiamate, sia pur nel rispetto in concreto dei principi che regolano il legittimo e corretto svolgimento delle proprie potestà discrezionali;

RITENUTO che:

- il patrocinio, anche economico, rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune di Parete a iniziative ritenute meritevoli;
- il patrocinio può essere concesso a manifestazioni o iniziative di carattere istituzionale, sociale, religioso, culturale, scientifico, economico, sportivo, ritenute di particolare rilievo e significato per il Comune, non aventi scopo di lucro;

VISTO il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e l'attribuzione di vantaggi economici ad associazione ed enti pubblici e privati, approvato con deliberazione di C.C.

n. 24 del 30.09.2011, che all'articolo 8, comma 4, prevede che "per le richieste relative ad esigenze urgenti che sopravvengono nel corso dell'anno, la Giunta Comunale, fatte le opportune valutazioni con il concorso dei Settori Amministrativi di competenza, può erogare gli interventi finanziari di cui all'articolo 3 (sovvenzione, contributo o vantaggi economici) determinandoli singolarmente e caso per caso a seconda delle disponibilità di bilancio";

CONSIDERATO:

- che gli eventi di Carnevale rappresentano per il comune di Parete un evento importante e fondamentale per valorizzare la famiglia, la terza età, dedicare spazi ed eventi per i bambini delle scuole, valorizzare il territorio e il turismo e conservare nel tempo le tradizioni e che gli stessi ricevono grande partecipazione da parte della popolazione del paese e di quella limitrofe,
- -che questo Ente ha avviato un virtuoso percorso sinergico con la locale Pro loco e con le associazioni locali di riferimento, che ha portato alla condivisione di un programma per l'organizzazione della festa di Carnevale ed al relativo quadro economico per un totale generale di 3.000 € per i quali, prot. n.1142 del 20/01/2026 e n.2094 del 03/02/2026 la citata associazione, regolarmente iscritta all'UNPLI, ha prodotto richiesta di patrocinio oneroso;

EVIDENZIATO che, la progettazione, il coordinamento e la realizzazione delle attività inserite nel programma presentato dalla locale associazione Pro Loco, è conforme e funzionale alle attività dell'Ente e che, per tale ragione il Comune di Parete intende riconoscere, quale contributo per la realizzazione delle attività indicate, oltre al patrocinio morale, anche un contributo economico pari ad euro € 3.000,00 come da piano finanziato richiesto;

VISTO e richiamato il parere reso sullo specifico argomento dalla Corte dei Conti, Sezione Controllo per la Lombardia, del 21 marzo 2013, n. 89, nel quale si afferma espressamente che, con riferimento a quanto disposto in particolare dall'art. 4, comma 6, del d.l. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, *"restano ancora consentite le spese per iniziative*



organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio”;

DATO ATTO che ai sensi di quanto affermato dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Liguria, con la delibera n. 83/2017/PAR, i contributi che il Comune eroga alla Pro Loco per finanziare una determinata manifestazione o le ordinarie attività programmate non rientrano tra le spese di rappresentanza, ma sono sussidi che concorrono allo svolgimento di attività ritenute utili per la cittadinanza e riconducibili alle finalità istituzionali dell'ente locale;

ACCERTATO che il contributo, o altro tipo di beneficio, erogato da un ente comunale in favore di una associazione locale, o altro soggetto sia pubblico che privato, non è qualificabile in termini di “sponsorizzazione” e, quindi, non è vietato, in quanto risulta finalizzato a sostenere iniziative nell’interesse della collettività in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale poc’anzi citato;

DATO ATTO CHE l’ultimo capoverso dell’art. 118 della Costituzione introduce nell’ordinamento italiano il principio di sussidiarietà orizzontale in base al quale “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”

VISTA la deliberazione n. 11/2011 della Corte dei Conti – Sezione Regionale Liguria - nella quale si conferma che: “deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell’Ente mentre sono tutt’ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività. Sarà cura, però, dell’amministrazione evidenziare nella motivazione del provvedimento di concessione del contributo i presupposti di fatto e l’iter logico alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio.”;

ACCERTATO che nulla vieta al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a soggetti terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i fini istituzionali dell’ente locale. Quando infatti l’erogazione di risorse pubbliche si realizza con tali modalità, il relativo finanziamento, anche se a fondo perduto, non depauperava affatto il patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricavano dallo svolgimento del servizio di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Ne deriva che se l’azione amministrativa è intrapresa per soddisfare le esigenze della collettività in coerenza con la missione istituzionale dell’ente, in tale frangente si prefigura un interesse generale che



autorizza il Comune all'impiego di fondi in favore di soggetti terzi, pubblici o privati che siano. (cfr. Corte dei conti, sezione di controllo per il Piemonte con la delibera n. 77/2016/PAR del 30 giugno 2016);

EVIDENZIATO

-che tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi operanti in ambito locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività oggetto della richiesta pertanto, risulta pienamente compatibile con le competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, dalla Pro Loco di Parete, piuttosto che (direttamente) da parte del Comune, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione. Ne consegue che l'ente comunale intende riconoscere un contributo economico alla Pro Loco di Parete soggetto terzo, senza incorrere nel divieto fissato dall'art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, poiché la contribuzione rientra direttamente in una delle finalità istituzionali dell'ente medesimo, anche in ragione del principio di sussidiarietà orizzontale. Inoltre l'attribuzione è conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell'ente locale. (cfr. Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, parere 11 settembre 2015, n. 279 che richiama il precedente parere reso dalla medesima Sezione regionale di controllo n. 1075/2010. Nella deliberazione si richiama il consolidato orientamento della Sezione di controllo Lombarda (ex multis, n. 9/2006, 59/2007, 39/2008, 75/2008);

RITENUTO pertanto di dover contribuire alla suddetta iniziativa, per le motivazioni precedentemente espresse, prevedendo le azioni necessarie ad agevolarne la realizzazione;

CONSIDERATO inoltre, come innanzi fatto cenno, che il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e l'attribuzione di vantaggi economici ad associazione ed enti pubblici e privati, approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 30.09.2011, che all'articolo 8, comma 4, prevede che "per le richieste relative ad esigenze urgenti che sopravvengono nel corso dell'anno, la Giunta Comunale, fatte le opportune valutazioni con il concorso dei Settori Amministrativi di competenza, può erogare gli interventi finanziari di cui all'articolo 3 (sovvenzione, contributo o vantaggi economici) determinandoli singolarmente e caso per caso a seconda delle disponibilità di bilancio";

DATO ATTO altresì che le tempistiche della procedura previste agli artt.8 e 9 del Regolamento ut supra evidenziato, seppur in fase di attivazione, risultano incompatibili con l'imminenza dell'evento carnevalesco, di talché si appalesa evidente la necessità di procedere secondo l'art. 8, comma 4 del Regolamento medesimo.

ACCERTATA l'imminenza del Carnevale, e che allo stato non risultano inoltrate all'Ente analoghe progettualità programmatiche inerenti tutto il periodo di riferimento, presentate da parte di altre Associazioni od Enti del terzo settore di talché non si pone neanche una questione relativa ad un "confronto" con altre iniziative intraprese da associazioni similari;



ACCERTATO altresì che l'erogazione del contributo economico avverrà dopo che il richiedente avrà prodotto materiale comprovante l'avvenuto intervento (es: relazione descrittiva, foto, articoli di media locali, ecc.) e un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, a firma del legale rappresentante, dal quale si evinca, in maniera chiara, il costo, a consuntivo, dell'iniziativa;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

RICHIAMATO l'articolo 12 della Legge n. 241/90;

RICHIAMATO quanto previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 33/2013;

per le ragioni in premessa,

PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI APPROVARE** il denominato evento "Carnevale 2026 XL, organizzato dalla APS Pro Loco Parete e condiviso sinergicamente con il comune di Parete e gli istituti scolastici del territorio;
2. **DI DEMANDARE** alla APS Pro Loco di Parete, in collaborazione con le altre associazioni e comitati indicati nel programma generale, l'esecuzione di detto programma;
3. **DI CONCEDERE** il patrocinio morale alla APS Pro Loco Parete APS per l'organizzazione dell'evento di carnevale;
4. **DI CONCEDERE** alla APS Pro Loco Parete, nella persona del sig. Pellegrino Vincenzo, il contributo economico, anche in più soluzioni, per l'importo complessivo di euro 3.000,00 a ristoro delle spese per l'organizzazione del programma del Carnevale, previa presentazione di rendiconto delle spese, utilizzando allo scopo le risorse iscritte nel Bilancio di Previsione 2025/2027 – e.f. 2026 – con imputazione al capitolo 1154;
5. **DI PRECISARE** che l'APS Pro Loco Parete deve ottenere dal SUAP del Comune di Parete tutte le autorizzazioni prescritte per legge per l'organizzazione dei singoli eventi, acquisendo in proprio la responsabilità derivante dalla loro conduzione;
6. **DI FORNIRE** indirizzo ai competenti uffici comunali affinché l'APS Pro Loco Parete venga esonerata da ogni sorta di onere (diritti di segreteria e canone unico patrimoniale) riferito alla presentazione delle istanze previste per l'organizzazione degli eventi;

DI STABILIRE

Che la concessione del patrocinio è subordinata all'assoluta privazione di qualsiasi rilevanza economica, verso terzi e verso i partecipanti alle iniziative;

IL SINDACO

f.to Arch. Vito Luigi Pellegrino



LA GIUNTA COMUNALE

- esaminata la riportata proposta di deliberazione a firma del Sindaco p.t.;
 - ritenuta meritevole di approvazione;
 - acquisito i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del TUEL;
- con votazione unanime

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione a firma del Sindaco p.t., costituente parte integrante e motivo determinante della presente deliberazione, al cui contenuto integralmente si rinvia, ritenendola qui per interamente riscritta;
- 2) di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alla proposta di delibera in oggetto, si esprime parere di regolarità tecnica:

- ☒ PARERE FAVOREVOLE
- ☐ PARERE SFAVOREVOLE
- ☐ PARERE IRRILEVANTE

Il Responsabile dell'Area Servizio al Cittadino

f.to Dr. Giuseppe Miraglia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alla proposta di delibera in oggetto, si esprime parere di regolarità contabile:

- ☐ PARERE FAVOREVOLE
- ☐ PARERE SFAVOREVOLE
- ☐ PARERE IRRILEVANTE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria

f.to Dr. Biagio Romano



Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Sindaco

f.to Arch. Vito Luigi Pellegrino

Il Segretario Generale

f.to dr. Marcello Laonigro

Certificato di Pubblicazione

Albo pretorio n. _____

Certificasi dal sottoscritto, quale Responsabile dell'Area Amministrativa, che copia della presente deliberazione, in data odierna, è stata:

- pubblicata all'Albo Pretorio On-line dell'ente, nei modi e termini di legge;
- comunicata in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 17 comma 36 della Legge 127/97.

Parete, li _____

Il Resp Area Amm.va

Attestazione di Esecutività

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti di ufficio, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03.02.2026

- ☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- ☐ perché decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Parete, li _____

Il Segretario Generale
f.to dr. Marcello Laonigro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Parete, li _____